

ART. 21

INSEGNE D'ESERCIZIO

Il presente articolo disciplina la tipologia e la collocazione delle insegne di esercizio, ricadenti in tutta l'area sottoposta a vincolo paesistico, come individuata dalla L.490/99.

Per insegna di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie di essa.

Detta insegna dovrà essere collocata esclusivamente o in prossimità dell'ingresso principale della sede aziendale o comunque all'interno della pertinenza adiacente all'edificio, di cui si abbia la disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Ove non esista una pertinenza adiacente alla sede dell'impresa, detta insegna potrà essere collocata alle spallette dell'ingresso principale o sulla porta medesima.

E' vietata la collocazione a bandiera e qualunque collocazione aggettante su pubblica via.

Detta insegna, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- distanza massima di mt 10,00 dall'ingresso principale della sede aziendale;
- collocazione bifacciale o monofacciale;
- dimensioni massime di cm.60,00 x cm.40,00;
- di forma rettangolare oppure ovale;
- per gli esercizi ricettivi extralberghieri preferibilmente di forma ovale;
- con pittura su supporto metallico o plastico;
- con superficie trattata uniformemente con colori di fondo e scritte in tinte tenui;
- posizionata su paline e ad un'altezza da terra compresa tra mt,1,00 e mt.2,00;
- ad una distanza minima dall'insegna più vicina non inferiore a mt. 30,00.

L'insegna dovrà essere autorizzata dal competente ufficio del settore "Assetto per il Territorio", previa presentazione di un'apposita richiesta con allegata la bozza dell'elaborato, sentito il Comando di Polizia Municipale, che potrà esprimere parere negativo qualora riscontri problemi connessi con la viabilità.

Copia della autorizzazione dovrà essere trasmessa al Comando della Polizia Municipale ed al Servizio Tributi per i controlli e gli adempimenti di competenza.

In caso di coesistenza di più esercizi in uno stesso immobile è consentita l'installazione di un unico cartello riepilogativo, contenente fino ad un massimo di cinque denominazioni d'esercizio.

In questo caso è consentito aumentare l'altezza del cartello fino ad un massimo di cm. 10 per ogni denominazione aggiunta. In presenza di aggiunte successive rispetto alla prima installazione, le spese di costruzione e collocazione del nuovo cartello faranno carico all'impresa o al soggetto che si aggiunge.

E' fatto espresso divieto di installare insegne luminose che non siano contenute, sia in pianta sia in prospetto, nel vano della porta principale. In questo caso l'insegna potrà essere illuminata con luce proveniente esclusivamente dall'alto.

Permane la validità delle autorizzazioni già rilasciate, se le condizioni oggettive e soggettive che ne hanno determinato i presupposti sono rimaste immutate e l'insegna non ha subito modifiche. Di conseguenza tale validità si conserva fino a che permangono la titolarità e le caratteristiche della concessione originaria.

Qualunque altro tipo di insegna, fatta eccezione per i casi sopra indicati, dovrà essere adeguata a quanto disposto dal presente regolamento, entro e non oltre il 31 marzo 2005. Entro la stessa data dovranno essere rimossi cartelli, insegne e/o quanto altro sia stato apposto in modo difforme alle presenti disposizioni o comunque in contrasto con altre disposizioni regolamentari vigenti.

Casi eccezionali e particolari, non espressamente previsti dal presente articolo, saranno esaminati dalla Giunta Comunale, la quale trasmetterà il proprio motivato atto di indirizzo al settore "Assetto del Territorio"

La collocazione delle insegne fuori dalla zona a vincolo avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle norme del Codice della Strada.

Le violazioni al presente articolo saranno soggette alle sanzioni previste dall'art.19 del regolamento per la segnaletica turistico-commerciale.